



**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
DIPARTIMENTO REGIONALE  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
Area 2 Affari Generali  
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO  
recapito Telefonico 091.7073920

Prot. n.

12767

PALERMO

08-02-2021

Oggetto: Prerogative sindacali – permessi e aspettative sindacali retribuiti. Disposizioni.

Alla Segreteria Generale

A tutti i Dipartimenti Regionali ed Uffici  
equiparati

A tutti gli Uffici di Gabinetto

A tutti gli Uffici Speciali

All' O.I.V. - Organismo Indipendente di  
Valutazione

Al Comando del Corpo Forestale  
della Regione Siciliana  
Servizio Gestione Giuridica

Al Fondo Pensioni Sicilia

A tutti i Servizi ed all' Area I del  
Dipartimento della Funzione Pubblica

Alla Corte dei Conti – Sez. di  
controllo per la Regione Siciliana

All' Avvocatura Generale dello Stato Sicilia

Al Tribunale Amministrativo Regionale per  
la Sicilia - Palermo

Al Consiglio di Giustizia Amministrativa

Ai Tribunali di:

Messina

Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Patti (ME)

Catania  
Caltagirone (CT)  
Ragusa  
Sciacca  
Termini Imerese (PA)  
Trapani

Alla Procura della Repubblica di:

Catania  
Caltagirone (CT)  
Enna  
Marsala  
Sciacca  
Siracusa

Al Giudice di Pace di :

Caltagirone (CT)  
Giarre (ME)  
Vittoria (RG)

Alle CC.I.A.A

Agli Uffici dell'IRSAP Sicilia

All'Ente Parco dei Nebrodi

All'Ente Parco delle Madonie

All'Ente Parco dell'Etna

All'Ente Parco Fluviale  
dell'Alcantara

All'Istituto Regionale Vite e Vino

All'Istituto Incremento Ippico

Alla Stazione Consorziale  
Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia  
di Caltagirone

e, p.c.

Alle OO.SS.  
CISL, CGIL, UIL, UGL, SADIRS, SIAD,  
DIRSI, COBAS

All'Aran -Sicilia

Al Servizio 13 F.P  
Sede

A seguito di mandato ricevuto dalla Giunta Regionale, con la deliberazione n. 336 del 06 agosto 2020, questo Dipartimento, con la nota prot. n. 88784 del 02.10.2020, che si allega alla presente, ha definito disposizioni attuative in merito alle prerogative sindacali in particolare permessi e aspettative sindacali retribuiti che complessivamente potranno essere utilizzati, dai dipendenti dirigenti sindacali per l'espletamento delle attività sindacali, su autorizzazione delle rispettive OO.SS. rappresentative in ambito regionale e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000.

Si precisa che il dipendente, nella qualità di dirigente sindacale, su richiesta della O.S. interrompe la prestazione lavorativa per svolgere attività sindacale che seppur tutelata da norme di rango costituzionale, costituisce per l'amministrazione un costo/sacrificio derivante dalla mancata prestazione lavorativa resa dal dipendente e per la quale viene corrisposto il trattamento stipendiale.

Per tali ragioni il contingente complessivo sia di permessi che di aspettative viene assegnato alla O.S. in base alla sua rappresentatività e la stessa, nella propria autonomia gestionale e organizzativa autorizza il proprio dirigente sindacale alla fruizione degli stessi per le finalità sindacali medesime.

L'Amministrazione regionale ha tra i suoi compiti quello di vigilare affinché il contingente massimo di permessi sindacali e di aspettative assegnate alla O.S. non venga superato ovvero che i permessi e le aspettative che potranno essere fruite complessivamente dai dipendenti, dislocati nelle varie sedi di lavoro, appartenenti alla stessa O.S., non eccedano il numero massimo spettanti alla stessa.

Tali contingentati che sono stati definiti distintamente per il triennio 2016 – 2018 e per il triennio 2019 -2021 come descritto nella nota allegata alla presente, hanno subito, in applicazione della legge regionale n. 9/2015, art 49, comma 22, e succ. mod. ed int. una notevole riduzione, tale da determinare qualche criticità relativamente agli anni trascorsi, in corso di trattazione da parte dello Scrivente ufficio.

Orbene si richiede la collaborazione di tutti gli uffici in indirizzo per effettuare l'attività di vigilanza tramite il rispetto puntuale delle procedure e della gestione dei permessi e delle aspettative sindacali.

In particolare il dipendente regionale o degli Enti che fruisce del permesso sindacale retribuito è obbligato a fornire al proprio ufficio la normale autorizzazione alla fruizione del permesso sindacale dalla rispettiva O.S., la predetta autorizzazione deve indicare la seguente dicitura: "Il numero delle ore autorizzate è congruo rispetto al contingente di ore spettante per l'anno 2021 come indicato nella nota prot. n. 88784 del 02.10.2020".

Ciò consentirà allo scrivente ufficio, in sede di verifica del rispetto dei contingentati, che avviene soltanto a consuntivo, di potere opporre con prova documentale, alla O.S., la corretta fruizione degli stessi e scongiurare eventuali conseguenze di natura economica.

Infine gli Uffici in indirizzo dovranno acquisire e custodire le predette autorizzazioni ed effettuare la consueta comunicazione al Servizio 13 banche dati sindacali del dipartimento (e-mail [banchedatisindacali.fp@regione.sicilia.it](mailto:banchedatisindacali.fp@regione.sicilia.it)), mensilmente, dei permessi fruiti dai dipendenti entro il decimo giorno del mese successivo.

I permessi fruiti dovranno essere indicati in ore di permesso fruito, nella considerazione che un intero giorno di permesso equivale a 6 ore e 30 o a 10 ore se fruito nella giornata prevista per il rientro pomeridiano.

Per quanto riguarda le aspettative sindacali retribuite, le stesse nel numero massimo indicato nella nota prot. n. 88784 del 02.10.2020, potranno essere richieste dalla O.S. in favore dei dipendenti anche in misura frazionata e dovranno essere confermate dalla scrivente amministrazione che provvederà ad emettere apposito provvedimento di conferma dell'aspettativa, anche in sanatoria.

Si rammenta che il dipendente per il periodo in cui è posto in aspettativa totale o anche frazionata non matura le ferie e non ha diritto al trattamento economico accessorio (performance o indennità di risultato) che verrà decurtato del periodo di fruizione dell'aspettativa.

Gli obiettivi assegnati al dipendente dovranno essere calibrati e indicati nella scheda di programmazione anche in ragione dell'aspettativa sindacale, nel caso che la stessa venga fruita per

limitate parti dell'anno, invece se fruita nell'anno intero al dipendente non potrà essere, ovviamente, assegnato alcun obiettivo.

Si applica la disciplina della riduzione delle ferie e del trattamento accessorio nel caso di permessi fruiti in forma cumulata cioè permessi, che discendono da una autorizzazione della O.S. alla fruizione degli stessi in modo continuativo, poiché tale forma di fruizione è equivalente all'aspettativa frazionata.

Invece non è prevista alcuna riduzione delle ferie né del trattamento accessorio al personale che è autorizzato alla fruizione dei permessi sindacali articolati in ore o giorni.

Si confida in un puntuale rispetto delle predette disposizioni.

Il Dirigente Generale  
C.Madonia

CARMELA  
MADONI  
A

Firmato  
digitalmente da  
CARMELA  
MADONIA  
Data: 2021.02.05  
15:21:45 +01'00'

Il dirigente dell'Area 2  
U.Callari



Documento firmato da:  
UGO MASSIMO CALLARI  
05.02.2021 11:44:12  
UTC